

Bollo corrisposto in modo virtuale – Autorizzazione N. 0023639 del 23/03/2016

ACCORDO QUADRO

TRA

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

E

l'**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile**, con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196 (Codice Fiscale 01320740580 e Partita IVA 00985801000), nella persona del Presidente, Ing. Gilberto Dialuce, domiciliato per la sua funzione presso la suindicata sede, di seguito anche "ENEA" o "Agenzia";

VISTO

- l'art. 15 della L. n. 241/90, "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni";
- art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PREMESSO CHE

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di

discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- 1) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- 2) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 3) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
- 4) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- 5) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), è un ente di diritto pubblico istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 e posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

- L'ENEA, attraverso la Direzione Trasferimento Tecnologico (TTEC), promuove il trasferimento tecnologico rappresentando l'Agenzia verso il mercato dell'offerta di Ricerca, innovazione, soluzioni tecnologiche e servizi tecnico-scientifici avanzati e servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico, per un'efficace interrelazione con i soggetti pubblici e privati che costituiscono le potenziali controparti contrattuali. La Direzione TTEC opera per favorire un ampliamento delle quote di "mercato" dell'offerta di Ricerca, innovazione, soluzioni tecnologiche e servizi tecnico-scientifici avanzati e per supportare (anche attraverso specifici modelli, strumenti, progetti e programmi) il trasferimento tecnologico alle imprese e al sistema sociale, l'innovazione e lo sviluppo del tessuto economico-produttivo e della Pubblica Amministrazione del Paese.

- ENEA, attraverso il Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al

cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali (SSPT), svolge attività di ricerca in molteplici settori tra i quali quello delle tecnologie e metodologie per l'efficienza nell'uso e gestione sostenibile delle risorse, del trasferimento tecnologico alle imprese in un'ottica di transizione da una economia lineare ad una circolare, della riqualificazione di aree urbane ed industriali, della protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale, della riduzione degli impatti antropici e dei rischi naturali, delle tecnologie e processi di materiali funzionali per la sostenibilità, delle tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute, dell'agroindustria.

- L'ENEA, attraverso il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN) svolge attività di studio, analisi, valutazioni di sostenibilità con metodo LCA (Life Cycle Assessment) di tecnologie e processi per l'energia, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione e realizzazione di impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo nei settori delle fonti e dei vettori di energia rinnovabili (fotovoltaico ad alta efficienza, solare termico e termodinamico con sistemi innovativi di accumulo energetico, agrivoltaico, biomasse, bioenergia e bioraffineria, biocombustibili e combustibili rinnovabili, idrogeno, poligenerazione distribuita e sistemi multivettore), delle tecnologie, dispositivi e sistemi per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia (Smart Grid, reti energetiche integrate, power to gas/liquid, accumulo elettrochimico - batterie - e termico - sali fusi, inerti), delle tecnologie, strategie e modelli per la decarbonizzazione degli usi finali dell'energia e l'ottimizzazione dei consumi (Comunità Energetiche

Bollo corrisposto in modo virtuale – Autorizzazione N. 0023639 del 23/03/2016

Rinnovabili - CER, smart industry, smart cities, smart communities, mobilità sostenibile e trasporto innovativo, celle a combustibile, pompe di calore, cicli termici avanzati, e settore aerospaziale con particolare attenzione allo scambio termico e allo sviluppo di sistemi ottici), delle tecnologie abilitanti e per la transizione digitale (Cloud Computing, Big data, Blockchain, IoT, AI, HPC, realtà aumentata, machine learning, automazione e robotica, etc.).

- L'ENEA tramite il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DUEE), svolge il ruolo di Agenzia Nazionale per l'efficienza energetica previsto dal D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, e ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, oltre ad attività di supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, servizi di assistenza e progettazione a supporto di iniziative governative e istituzionali per l'efficienza e l'ottimizzazione energetica, analisi, diagnosi energetiche e formazione di personale tecnico; predispone proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione del risparmio energetico; adempie a specifiche linee di attività su temi di competenza per la ricerca del sistema elettrico.

- L'ENEA tramite il Dipartimento Nucleare (NUC) svolge attività di studio, analisi, ricerca, sviluppo e qualificazione di tecnologie, metodologie, materiali, processi e prodotti, progettazione avanzata, realizzazione di impianti prototipali, fornitura di servizi tecnici avanzati, trasferimento e diffusione di tecnologie e conoscenze al sistema produttivo e alla filiera nazionale operante nel settore nucleare, alle Istituzioni e ai cittadini, nei settori dell'energia nucleare, in un'ottica di sostenibilità del suo utilizzo e di contributo alle politiche di decarbonizzazione, derivante da fusione (a confinamento

magnetico e a confinamento inerziale, studi del plasma, diagnostiche, materiali, componenti ad alto flusso di calore, ciclo del combustibile, sicurezza, neutronica e dati nucleari, magneti superconduttori, metalli liquidi) e da fissione (reattori innovativi, modulari, reattori di piccola taglia, reattori di quarta generazione, sicurezza, salvaguardia, analisi incidentale, reattori di ricerca, dati nucleari, materiali), della chiusura del ciclo del combustibile (riprocessamento, decommissioning, gestione dei rifiuti radioattivi, siting, caratterizzazione radiologica), della ricerca applicata e servizi avanzati nel settore delle radiazioni ionizzanti e non (metrologia, optoelettronica, fotonica, laser, sensoristica, diagnostica, radioterapia, conservazione dei Beni Culturali), dello spazio (propulsione, produzione di energia, materiali, sensoristica) e della radiofarmacia (produzione di isotopi biomedicali).

- L'ENEA, attraverso l'Unità Tecnica Antartide (UTA), attua le spedizioni, le azioni tecniche e logistiche ed ha la responsabilità dell'organizzazione e la salvaguardia dell'ambiente nelle zone operative del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), nonché il coordinamento e la promozione delle attività scientifiche ENEA nelle aree polari.

- L'ENEA, attraverso l'Istituto di Radioprotezione dell'ENEA (IRP) svolge attività di studio e ricerca e fornisce servizi riguardanti la radioprotezione, con particolare riferimento alla dosimetria e al monitoraggio ambientale e individuale delle radiazioni ionizzanti derivanti da attività antropica o dovuta a radionuclidi naturali.

- L'insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall'ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l'innovazione nei settori delle nuove tecnologie,

dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile.

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra il CNR e l'ENEA può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di Ricerca e trasferimento tecnologico di particolare rilievo;
- l'ENEA dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di Ricerca, di trasferimento tecnologico nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e l'ENEA possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e l'ENEA manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse e nei campi di azione specifici dei due Enti;
- il CNR e l'ENEA manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

tutto ciò premesso

Il CNR e l'ENEA, di seguito denominati anche "le Parti", si impegnano, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili agli ambiti di rispettiva

competenza e

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano interamente riportate nel presente articolo.

Il presente Accordo contiene norme a carattere generale a cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future Convenzioni operative.

Art. 2 - Disciplina dei rapporti tra le Parti

Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle previsioni contenute nel presente Accordo e in tutti gli atti dallo stesso derivanti.

Art. 3 – Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti. La collaborazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione/attribuzione della titolarità dei risultati scaturiti o nell'espletamento di specifiche attività di servizio richieste dalle parti. Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in

ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 4 - Tipologia delle azioni programmatiche

Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno prevalentemente e non esclusivamente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca, anche di base, su scala nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e la divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione, condivisione e valorizzazione di infrastrutture di ricerca;
- il trasferimento di tecnologie e know-how a soggetti terzi.

Tali iniziative riguarderanno inizialmente e in maniera non esclusiva le seguenti tematiche d'interesse comune tra le Parti:

- generazione, trasporto e distribuzione di energia;
- tecnologie e sistemi per lo stoccaggio di energia;
- nuovi fonti e vettori energetici rinnovabili (tra cui l'idrogeno);
- Smart Grid e Smart Sector Integration;
- tecnologie abilitanti e per la digitalizzazione;
- Comunità Energetiche Rinnovabili;
- efficienza energetica;
- sostenibilità e circolarità dei sistemi produttivi e territoriali;
- studi e applicazioni sull'atmosfera, gli oceani e le dinamiche climatiche;
- sviluppo e applicazione delle biotecnologie;
- space e blue economy;
- materiali e processi per la competitività del sistema industriale;
- fusione nucleare.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un

processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell'ENEA potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle convenzioni operative previsti dall'art. 5.

Art. 5 – Convenzioni operative

Al fine di perseguire le finalità di cui al precedente articolo 3, ENEA e CNR, possono sottoscrivere apposite Convenzioni operative anche volte a stabilire contenuti e modalità di attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo. Nelle Convenzioni operative sono definiti gli obiettivi specifici rispetto a quanto delineato nel presente Accordo Quadro e, in particolare, i contenuti, le finalità tecnologiche e/o scientifiche, le modalità e le tempistiche di realizzazione, l'individuazione delle risorse necessarie, nonché le modalità di utilizzazione delle conoscenze e dei risultati acquisiti.

In particolare, per ogni Convenzione operativa stipulata tra le Parti e approvata sulla base dei rispettivi ordinamenti interni saranno definiti:

- risorse umane, economiche e strumentali messe a disposizione delle parti;
- gli aspetti gestionali, assicurativi ed economici delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- messa a disposizione di spazi per lo svolgimento delle attività istituzionali e congiunte
- nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 del presente Accordo, la definizione delle quote di titolarità dei risultati nonché le modalità di protezione e sfruttamento, se non regolamentato in un diverso accordo (Accordo di gestione

della co-titolarietà);

- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati personali, anche con riferimento ai rispettivi ruoli svolti dalle Parti nel trattamento dei dati stessi, in considerazione della varietà di attività previste, così da definire tutti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari;

- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nelle singole Convenzioni operative.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti terzi.

Art. 6 - Proprietà intellettuale

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati

conseguiti congiuntamente.

Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno nelle Convenzioni operative e/o in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

Art. 7 – Comitato di indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente dell'ENEA o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente dell'ENEA e due dal Presidente del CNR.

Ciascuna Parte può sostituire i propri componenti del Comitato di indirizzo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, all'altra.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente Accordo e viene convocato su richiesta di una della Parti.

Il Comitato è istituito al fine di promuovere e verificare la corretta attuazione dell'Accordo, anche mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici. Esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese (D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010).

Compiti del Comitato sono:

- facilitare il coordinamento strategico delle relazioni istituzionali fra le Parti;

- delineare finalità, portata, tempistiche, modalità di coordinamento ed attuazione delle Convenzioni operative da attivarsi su proposta dei singoli membri;
- definire la programmazione delle attività, quindi monitorarne l'andamento e indicare eventuali azioni migliorative;
- definire e valutare le strategie, gli obiettivi a medio e lungo termine dell'Accordo, ed eventualmente proporre ai rispettivi organi competenti il rinnovo e/o la revisione dello stesso;
- esaminare e valutare proposte di partecipazione a programmi e progetti di ricerca di comune interesse in risposta a bandi di gara nazionali ed internazionali;
- verificare, con cadenza annuale, l'efficacia dell'Accordo, tramite la verifica sia dello svolgimento delle attività che del raggiungimento degli obiettivi previsti nelle singole convenzioni operative;
- predisporre, con cadenza annuale, un report con la proposta di nuove attività da porre in essere e il consuntivo delle attività svolte.

Art. 8 - Coperture assicurative e responsabilità

Il CNR garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi, compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte dell'ENEA, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale a qualunque titolo impegnati nello svolgimento delle attività concordate, anche presso i locali dell'ENEA.

L'ENEA si impegna a garantire analoghe coperture assicurative ed infortuni in favore dei propri dipendenti a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, anche presso i locali del CNR.

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9 - Regole comportamentali presso le sedi dell'altra Parte

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente dell'altra operante nelle attività inerenti al presente Accordo.

Le Parti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività esecutive del presente Accordo si uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare a quelle in materia di sicurezza, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e a quanto stabilito dalle parti nelle singole Convenzioni operative.

I soggetti ospitati da ciascuna delle parti saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), del Codice di comportamento dei dipendenti e del Piano Integrato di Attività o Organizzazione (PIAO) – Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" vigenti adottati dall'ENEA e CNR, con i loro relativi aggiornamenti, disponibili sul sito web delle parti.

ART. 10 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati saranno trattati dalle Parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b) e lett. e) del Regolamento europeo 2016/679 ("RGPD") e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per adeguamento al RGPD) e s.m.i.

Art. 11 - Durata, proroga e recesso

Il presente Accordo avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, e potrà essere prorogato per un ulteriore quinquennio, prima della data di scadenza, con scambio di PEC tra le Parti, previa presentazione del rapporto finale sulle attività svolte predisposto dal comitato paritetico e approvazione da parte dei rispettivi Organi di Vertice.

Il recesso dal presente Accordo, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all'altra Parte con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifiche Convenzioni operative dell'Accordo medesimo, impegni che troveranno compimento nel rispetto del presente articolato che, per quelle specifiche attività, conserverà piena efficacia.

Rimane ferma la vigenza delle Convenzioni operative fino alla scadenza prevista salvo diversa previsione prevista nelle Convenzioni stesse.

Art. 12 - Modifiche

Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti del presente Accordo alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi

ordinamenti. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento del presente Accordo. Le modifiche concordate dalle Parti al presente Accordo potranno essere apportate solo in forma scritta.

Art. 13 - Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 14 - Oneri finanziari e costi

Il presente Accordo Quadro non comporta flussi finanziari tra le Parti. Le Parti sosterranno nell'ambito delle Convenzioni operative di cui all'art. 5 del presente Accordo, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Art. 15 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà risolta in via esclusiva dal Foro di Roma.

Art. 16 - Registrazione

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente Accordo, perfezionato in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta è assolta a cura delle Parti in egual misura. ENEA provvederà al pagamento dell'intera quota che sarà rimborsata dal CNR per la quota di spettanza a seguito di richiesta da parte di ENEA.

Art. 17 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata:

- Per il CNR: PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, all'attenzione della Dott.ssa Federica Mele, Ufficio Contratti e Partnership – Accordi e Convenzioni;
- Per l'ENEA: PEC: enea@cert.enea.it – all'attenzione dell'Ing. Alessandro Coppola, Direzione TTEC.

Art. 18 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente Accordo, giuste le disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., è sottoscritto da ambedue le Parti con firma digitale.

Per il CNR

Per l'ENEA

La Presidente

Il Presidente dell'ENEA

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Ing. Gilberto Dialuce